

DISEGNO DI LEGGE

d'iniziativa dei senatori FILETTI e TANUCCI NANNINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 28 GIUGNO 1972

Pensione della previdenza sociale a favore del coniuge superstite

ONOREVOLI SENATORI. — Il trattamento di pensione della previdenza sociale a favore del coniuge superstite per il caso di morte del pensionato o dell'assicurato venne originariamente disciplinato dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1936, n. 636.

Successivamente, però, il legislatore stabilì con l'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, che alla predetta pensione non aveva diritto il coniuge nel caso di separazione personale per sua colpa pronunciata con sentenza passata in giudicato e quando, dopo la decorrenza della pensione, il pensionato avesse contratto matrimonio in età superiore a 72 anni e, se in età inferiore, qualora il matrimonio fosse durato meno di due anni, e qualora, in entrambi i casi, la differenza di età tra i coniugi fosse stata maggiore di venti anni.

Più recentemente sono stati adottati criteri meno restrittivi per effetto dei quali le preclusioni alla concessione della pensione di reversibilità sono state limitate alla predetta ipotesi di separazione personale per colpa ed, inoltre, al solo caso che il pensionato, dopo la decorrenza della pensione, contraesse matrimonio in età maggiore di 72 anni ed il matrimonio duri meno di due anni (articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153).

Peraltro quest'ultima norma ha previsto che si prescindesse dai requisiti ostativi della età del pensionato e della durata del matrimonio quando sia nata prole anche postuma o il decesso del pensionato sia avvenuto per causa di infortunio sul lavoro, di malattia professionale o per causa di guerra o di servizio.

Ma l'esclusione del coniuge dal beneficio del trattamento pensionistico per il caso di durata inferiore a due anni del matrimonio contratto con un pensionato di età superiore a 72 anni non è generalmente condivisa ed è ampiamente criticata, perchè non appare improntata a senso di giustizia sociale e non tiene nella dovuta considerazione le apprezzabili ragioni di carattere morale ed umanitario che consigliano ed a volte impongono il matrimonio tra persone anziane o tra persone il cui divario di età sia rilevante.

Non sono rari i casi di lunghe convivenze di persone *more uxorio*, legalizzate con il matrimonio allorquando uno od entrambi i conviventi abbiano raggiunto età assai avanzata.

Spesso il matrimonio in tarda età è dovuto a motivi affettivi, a ragioni di pietà e di solidarietà umana, a vera e propria ricono-

scenza e gratitudine per assistenza prestata durante lunghissimi anni ed a volte in difficilissime condizioni ambientali e di vita.

In tali ipotesi è ingiusto privare drasticamente del trattamento pensionistico il coniuge sol perchè la durata del matrimonio contratto con un ultrasettanduenne sia stata inferiore a due anni.

A volte dalla scomparsa del coniuge derivano all'altro coniuge situazioni di gravissimo disagio economico e di mera afflizione, che impongono la esigenza della pensione per fini di sostentamento e di cura.

Ben si comprende che le attuali norme restrittive tendono ad evitare espedienti fraudolenti ed abusi perpetrati in dipendenza di matrimoni di convenienza contratti persino *in articulo mortis*; ma il timore di evitare l'artificio e la speculazione non può tradursi legislativamente nel mortificante diniego del beneficio della pensione a chi con il matrimonio ha ritenuto di estrinsecare la volontà encomiabile di prestare assistenza ad

altra persona, di legittimare uno stato di irregolare convivenza protrattasi a lungo, di concretizzare nobili sentimenti di pietà, di gratitudine o di affetto.

Per tali considerazioni di carattere sociale, giuridico e morale, così come peraltro la Commissione lavoro del Senato ebbe a proporre in sede di esame di quella che attualmente è la legge 30 aprile 1969, n. 153, sulla revisione degli ordinamenti pensionistici, appare opportuno riconoscere al coniuge superstite la pensione di reversibilità in ogni caso, esclusa soltanto l'ipotesi di separazione personale per sua colpa pronunciata con sentenza passata in giudicato; e ciò indipendentemente dalla durata del matrimonio e dall'età dei coniugi, compresi i casi di matrimonio contratti da pensionati dopo la decorrenza della pensione. Questo disegno di legge tende a sottoporre al Parlamento una nuova normativa ispirata alle superiori ragioni di profonda umanità e, pertanto, si confida nella sua sollecita approvazione.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

L'articolo 7 della legge 12 agosto 1962, n. 1338, modificato dall'articolo 24 della legge 21 luglio 1965, n. 903, e dall'articolo 20 della legge 30 aprile 1969, n. 153, è sostituito dal seguente:

« La pensione prevista dall'articolo 13 del regio decreto-legge 14 aprile 1939, n. 636, modificato dall'articolo 2 della legge 4 aprile 1952, n. 218, spetta al coniuge superstite indipendentemente dalla durata del matrimonio e dall'età dei coniugi, qualunque sia la data del decesso.

Ad essa il coniuge non ha diritto nel solo caso di sentenza di separazione personale per sua colpa passata in giudicato.

L'articolo 1 del decreto legislativo luogotenenziale 18 gennaio 1945, n. 39, è abrogato ».